

DETERMINAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO n.37 del 19 febbraio 2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DPI LOTTO 4 – APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 COMMA 1 LETT.C D.LGS. 50/2016

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#) prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione

Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

-che con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l’unità di Crisi regionale della Regione Campania per l’attuazione delle attività, di livello regionale con l’obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020;

ATTESO

- che la So.Re.Sa, in qualità di centrale di committenza è stata incaricata con Decreto n.46 del 20 marzo 2020 degli approvvigionamenti di beni e servizi per l'emergenza Covid-19, del Presidente della Regione Campania , soggetto attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n. 623 del 27 febbraio 2020;

- che l’acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi consentono il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) avvalendosi, della facoltà prevista dall’art. 3, commi 2 e 3, dell’Ordinanza, al fine di accelerare la scelta del contraente.

RILEVATO

- che, pertanto, con Determinazione dell’Amministratore Delegato n.351 del 06/11/2020 è stata indetta procedura negoziata d’urgenza, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di DPI necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

- che con Determinazione dell’Amministratore Delegato n.368 del 07/12/2020 sono stati aggiudicati i lotti 1 e 4;

- che, in particolare, il lotto 4 “calzari DPI” è stato aggiudicato alla ditta Cle vex srl per 100.000 calzari e per un importo di € 99.0000,00 escluso iva;

PRESO ATTO

- che con nota prot. UC/2021/0000140 del 18/02/2021 l'Unita di Crisi Regione Campania ex D.P.G.R.C. 51/2020 al fine di fronteggiare la continuità richiesta da parte delle aziende Sanitarie regionali di DPI, per contrastare e contenere l'infezione da Covid-19, essendoci un momentaneo rallentamento di consegne da parte della Struttura Commissariale ha chiesto a So.Re.Sa di attivare la procedura per l'approvvigionamento di ulteriori 50.000”calzari DPI” alla ditta Cle vex srl attraverso l'utilizzo delle modifiche contrattuali previste dall'art. 106 D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO

-che l'accordo quadro, sottoscritto con l'operatore economico, all'art. 2 prevede espressamente che : *“Fermo restando quanto previsto al comma precedente, So.Re.Sa, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; - varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b)”*.

VISTO

- la nota del R.u.p. prot. SRA/0002759/2021 del 19 febbraio 2021 ,
- l'art. 106 comma 1 lett c. del D.lgs 50/2016 a mente del quale *“.....I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

L'art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016 *“.....Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del*

valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.

TENUTO CONTO

- che le ragioni di cui sopra, limitatamente ad un quantitativo di 50.000 “calzari DPI”, identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;

- è contenuta nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020

DETERMINA

1- di approvare la variante all’accordo quadro stipulato con l’aggiudicatario del lotto n.4 della procedura negoziata per la fornitura di ulteriori 50.000 “calzari DPI” necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, Ditta CleveX srl per un importo pari ad € 49.500,00 escluso IVA;

2- di dare atto che l’importo risultante per effetto della suddetta variante non eccede la misura del 50% dell’importo originario del contratto;

3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale www.soresa.it alla sezione “<http://www.soresa.it/societàtrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni>”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs.50/2016;

4- di comunicare il presente provvedimento all’ANAC ed all’ operatore economico che ha concluso l’accordo quadro.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L’Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo

Pubblicato il 19/02/2021